

GOVERNO DEL TERRITORIO

Regione Molise

Legge Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25, recante "Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica"

Corte Costituzionale, sentenza n. 201/2012

(Edilizia - Deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione in zone sismiche - Contrasto con un principio fondamentale in materia di protezione civile - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25, recante "Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica")

È costituzionalmente illegittima la disposizione regionale (comma 3 dell'art. 4) che prevede, in caso di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento, l'obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario, restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito della sola verifica strutturale nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori. La previsione regionale, in tal modo, si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla norma di cui all'art. 88 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che consente soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti, all'esito di apposita istruttoria, di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche. Tale disposizione costituisce principio fondamentale in materia di protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Già con la sentenza n. 254 del 2010, la Corte costituzionale ha precisato che la citata norma del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - dettata allo scopo di garantire «una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» - costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Ne consegue che le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute nel d.m. 14 gennaio 2008 non sono derogabili da parte delle Regioni.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 recante "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa".

Corte Costituzionale, sentenza n. 312/2010

(Edilizia e urbanistica - Fascicolo di fabbricato per ogni incremento volumetrico o mutamento d'uso - Obbligo di redigerlo con le modalità e i contenuti definiti da apposito regolamento - Violazione del canone di ragionevolezza, del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, della libertà di iniziativa economica, del diritto di proprietà, della riserva di legge statale per le prestazioni imposte, nonché della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ovvero, in subordine, dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Ritenuta formulazione delle singole censure senza sufficiente sviluppo argomentativo - Inammissibilità della questione)

(Edilizia e urbanistica - Preventiva autorizzazione necessaria per l'inizio di lavori in zona sismica - Per l'inizio degli interventi in zone a bassa sismicità, sufficienza del "deposito sismico", verificato dal competente Settore provinciale del Genio Civile, salvi controlli con il metodo a campione - Asserita violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della protezione civile - Ritenuta formulazione generica e apodittica delle censure - Inammissibilità della questione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2 e 3, 10 comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

Il Governo solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 riguardanti l'obbligo del fascicolo di fabbricato, da redigere con le modalità e i contenuti definiti da apposito regolamento, per ogni incremento volumetrico o mutamento d'uso.

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione in quanto le doglianze si basano esclusivamente sull'assunto, non altrimenti dimostrato, della non conformità delle previsioni oggetto di impugnazione ai parametri di volta in volta evocati e, pertanto, non rispondono ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la valida proposizione di una questione di legittimità costituzionale (in senso analogo, cfr. sentenze n. 119/2010, n. 45/2010 e n. 139/2006).

La Corte dichiara, altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 che prevede la necessità, per l'inizio dei lavori edilizi in zona sismica, della preventiva autorizzazione nonché la sufficienza, per l'inizio dei lavori nelle zone a bassa sismicità, del 'deposito sismico' verificato dal competente settore provinciale del Genio Civile, salvi controlli con il metodo a campione. Secondo i giudici costituzionali la censura, oltre che generica, risulta basata esclusivamente sulla apodittica affermazione di una (non altrimenti argomentata) asserita violazione dell'evocato principio fondamentale ad opera di una normativa, avente un contenuto articolato e complesso, non adeguatamente valutato in riferimento alle sollevate doglianze.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 recante "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio".

Corte Costituzionale, sentenza n. 254/2010

(Edilizia e urbanistica - Calamità pubbliche e protezione civile - Deroghe all'osservanza delle norme tecniche per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali - Violazione di norma statale espressione di un principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, delle "opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali" - Illegittimità costituzionale).

(Edilizia e urbanistica - Classificazione del territorio regionale ai fini della prevenzione dei rischi sismici - Attribuzione al Comune della potestà di individuare le aree sicure e quelle pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione delle norme statali che si asseriscono violate - Reiezione).

(Nel giudizio di legittimità degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

È costituzionalmente illegittima la norma (art. 9) che autorizza la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, a concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle suddette norme tecniche. La prevista deroga si pone in contrasto con la norma statale (art. 88 del D.P.R. n. 380/2001) che affida al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche. La citata norma statale costituisce principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, delle "opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali" alla cui osservanza la Regione è tenuta ai sensi dell'art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale di autonomia e, pertanto, la disposizione regionale censurata viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

È altresì, costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, la norma regionale (art. 15) che, dopo avere stabilito che «il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo 'geologico, idraulico e valanghivo', ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi», affida al Comune il compito di definire tali ambiti territoriali e di suddividerli in aree sicure e pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali. La Corte Costituzionale rileva che la disposizione censurata si

pone in contrasto con l'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente) che rimette alla pianificazione di bacino l'individuazione di dette aree. La norma regionale, inoltre, avendo ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi "geologici, idraulici e valanghivi", esorbita dalle competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale di autonomia ed invade la competenza legislativa esclusiva statale nella materia tutela dell'ambiente (in senso analogo, cfr. sentenze n. 378/2007, n. 104/2008 e n. 12/2009).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Basilicata

Legge Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 recante "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente".

Corte Costituzionale, sentenza n. 200/2010

(Edilizia e urbanistica - Ampliamento, rinnovamento e riuso del patrimonio edilizio esistente - Fascicolo di fabbricato - Schema tipo definito con apposito regolamento - Violazione del canone della ragionevolezza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della riserva di legge statale per le prestazioni imposte, della libertà di iniziativa economica, del diritto di proprietà, delle competenze legislative statali, esclusiva e concorrente, nelle materie dell'ordinamento civile e del governo del territorio - Formulazione generica ed apodittica delle censure - Inammissibilità della questione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

L'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 prevede l'istituzione di un fascicolo di fabbricato da redigere secondo uno schema tipo definito con apposito regolamento.

Il Governo solleva la questione di costituzionalità nei confronti della suddetta disposizione per violazione del canone della ragionevolezza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della riserva di legge statale per le prestazioni imposte, della libertà di iniziativa economica, del diritto di proprietà, delle competenze legislative statali, esclusiva e concorrente, nelle materie dell'ordinamento civile e del governo del territorio.

Secondo la Corte Costituzionale la suddetta questione di costituzionalità è inammissibile poiché la lesività della disposizione in esame rispetto ai richiamati principi costituzionali viene affermata senza fornire una adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la dedotta violazione di tali principi. In particolare la Corte Costituzionale rileva che le doglianze, basate esclusivamente sull'assunto della non conformità della previsione del fascicolo del fabbricato al parametro di volta in volta evocato, non rispondono ai requisiti

di chiarezza e completezza richiesti per la valida proposizione di una questione di legittimità costituzionale.

La richiamata giurisprudenza costituzionale, con la quale la stessa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'omologa figura del "registro del fabbricato" regolamentata da una legge della Campania, non ha avuto ad oggetto la previsione della istituzione del registro in quanto tale, ma le peculiari modalità di redazione e di tenuta di questo, come allora specificamente disciplinate. Ciò che nella richiamata decisione ha determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune norme della citata legge regionale, è stata la considerazione che le specifiche modalità di predisposizione e tenuta del registro fossero contrarie al generale canone di ragionevolezza, a cagione della eccessiva gravosità degli obblighi imposti ai proprietari e dei conseguenti oneri economici, nonché al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, data la ritenuta intima contraddittorietà della imposta necessità di richiedere ad una pluralità di tecnici privati informazioni già in possesso delle competenti amministrazioni.

Al contrario, la disposizione oggetto del presente giudizio prevede solo l'obbligo di istituzione del fascicolo del fabbricato, limitandosi, quanto alla definizione del contenuto e delle modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso, ad operare un rinvio alla adozione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un apposito regolamento, che, ove esorbitasse dagli specifici ambiti di competenza regionale, sarebbe soggetto ai previsti rimedi giurisdizionali, compreso, eventualmente, anche il ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale.

Quanto, infine, alla subordinata denuncia di violazione della competenza statale nella determinazione dei principi fondamentali nella materia concorrente del «governo del territorio» (ex art. 117, terzo comma, Cost.), il ricorrente si limita ad affermare che «l'istituzione del fascicolo del fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale della prefata materia», e che, della «normativa vigente», un siffatto obbligo non è in alcun modo desumibile. Secondo i giudici costituzionali anche questa censura, nei termini prospettati, è generica ed apodittica, in quanto priva di un apporto argomentativo a sostegno della tesi della natura di principio fondamentale che la istituzione del fascicolo del fabbricato assumerebbe nella indicata materia concorrente. Una adeguata motivazione di tale assunto sarebbe stata, secondo la Corte, tanto più necessaria proprio in ragione della evidenziata assenza nella «normativa vigente» statale di previsioni relative ad un siffatto obbligo di istituzione (cfr. sentenze n. 119 e n. 45/2010, n. 200/2009 e n. 139/2006; sull'omessa individuazione da parte del ricorrente di una diretta correlazione della norma con uno specifico titolo di competenza attribuibile allo Stato, cfr. sentenza n. 344/2001; in tema di ordinamento civile cfr. sentenze n. 123/2010 e n. 295/2009).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Marche

Legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11 recante "Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 «Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi»".

Corte Costituzionale, sentenza n. 290/2009

(Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio straordinario - Limiti alla sanatoria delle opere abusive - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

È costituzionalmente illegittima, per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, la norma che, attraverso un'interpretazione autentica della precedente normativa regionale in materia di condono edilizio, stabilisce che i vincoli posti impediscono la sanatoria delle opere abusive solo se comportano inedificabilità assoluta e sono imposti prima dell'esecuzione delle opere. La Corte Costituzionale rileva, al riguardo, che la legge statale può stabilire la portata massima del condono edilizio straordinario e, pertanto, la legge regionale che abbia per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della Regione in tema di governo del territorio.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Basilicata

Legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 recante "Modifica ed integrazione alla L.R. 12 novembre 2004, n. 18".

Corte Costituzionale, sentenza n. 54/2009

(Governo del territorio - Disciplina del condono edilizio - Presupposti, condizioni e procedure per accedere al condono edilizio straordinario diverse da quelle previste dalla norma statale con conseguente violazione del principio della certezza del diritto - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione).

(Governo del territorio - Disciplina del condono edilizio - Disciplina regionale adottata dopo la scadenza del termine perentorio assegnato alla Regione per integrare la normativa statale sul c.d. condono edilizio - Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale infondata).

(Governo del territorio - Disciplina del condono edilizio - Denunciata riapertura del termine per la presentazione della domanda di condono - Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché dei principi di leale collaborazione e di certezza del diritto - Questione di legittimità costituzionale infondata).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La legge della Regione Basilicata oggetto di impugnativa interviene su una precedente legge regionale in materia di sanatoria straordinaria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Secondo la Corte Costituzionale alcune delle disposizioni contenute nella suddetta legge regionale sono costituzionalmente illegittime in quanto introducono presupposti, condizioni e procedure per accedere al condono edilizio straordinario diverse da quelle previste dalla citata norma statale con conseguente violazione del principio della certezza del diritto.

In particolare La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la disposizione regionale (art. 1, comma 1, lett. a), della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25) che, mutando sostanzialmente il concetto di "opere ultimate" condonabili definito dalla legislazione statale e regionale previgente, considera ultimata l'opera abusiva anche in difetto dei muri perimetrali. Secondo i giudici costituzionali la suddetta disposizione regionale nell'estensione la possibilità del condono oltre il termine fissato dalla norma statale, lede sia l'affidamento dei consociati nella natura definitiva della disciplina vigente allo scadere del suddetto termine sia il principio di certezza del diritto.

Secondo i giudici costituzionali è, altresì, illegittima la disposizione (art. 1, comma 1, lett. c) che, prevedendo il divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando questi ultimi «comportino l'inedificabilità assoluta», estende l'area degli interventi condonabili rendendo irrilevanti gli ulteriori vincoli cui la legislazione statale e quella regionale previgente attribuiscono effetto impeditivo della sanatoria. La suddetta disposizione regionale viola, pertanto, il principio costituzionale di certezza del diritto.

Sono, invece, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97, secondo comma, della Costituzione nonché ai principi di leale collaborazione e di certezza del diritto, deducendo che la disciplina regionale è stata adottata dopo la scadenza del termine perentorio assegnato alla Regione per integrare la normativa statale sul c.d. condono edilizio. Sul punto la Corte Costituzionale rileva che il limite temporale stabilito dalla norma statale di riferimento concerne esclusivamente le disposizioni regionali che si discostino dalle previsioni dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, talché l'esaurimento del termine non basta a sostenere la censura di incostituzionalità, essendo necessaria la dimostrazione che la sopravvenuta normativa regionale ha alterato la disciplina statale in materia di condono. Le eventuali modifiche marginali e di dettaglio introdotte dal legislatore regionale non sarebbero, peraltro, idonee a generare profili di violazione del principio di eguaglianza nei criteri di accesso al condono e nell'azione della pubblica amministrazione.

Infine non è fondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché dei principi di leale collaborazione e di certezza del diritto, dell'art. 2 della legge in esame che, a giudizio del Governo avrebbe riaperto il termine per la presentazione della domanda di condono. Secondo la Corte la censura è, infatti, basata su un erroneo presupposto interpretativo poiché la proroga dei due termini contenuta nella disposizione censurata concerne espressamente la definizione, da parte dei Comuni, dei procedimenti relativi alle domande di rilascio del titolo edilizio in sanatoria già presentate nei termini previsti e non già la proroga del termine per la presentazione della domanda di condono.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Liguria

Legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 recante "Disciplina dell'attività edilizia".

Corte Costituzionale, sentenza n. 318/2009

(Edilizia e urbanistica – Formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare – Obbligo di trascrizione nei registri immobiliari del suddetto atto – Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione – Questione di legittimità costituzionale non fondata)

(Edilizia e urbanistica – Obbligo di subordinare il rilascio del titolo abitativo al preventivo asservimento, mediante atto trascritto nei registri immobiliari, dei terreni in favore del Comune - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione – Questione di legittimità costituzionale non fondata)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 19, comma 2 e 73, comma 3 della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed l), della Costituzione, dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 che, nel prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale, stabilisce la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare» disponendone la trascrizione nei registri immobiliari. La Corte Costituzionale rileva, al riguardo, che l'art. 2645 del codice civile contiene una formulazione aperta che ha comportato il superamento del principio, accolto sotto il vigore del precedente codice civile, del carattere tassativo dell'elenco degli atti da trascrivere e, pertanto, non può dubitarsi che, nell'ordinamento attuale, possano essere trascritti anche atti non espressamente contemplati dalla legge, purché produca-

no gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito. La censurata disposizione regionale, pertanto, non può considerarsi in contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile

Secondo i giudici costituzionali deve parimenti escludersi la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato perché il legislatore regionale non ha introdotto, in relazione al necessario assolvimento dell'imposta ipotecaria conseguente all'ipotesi di trascrizione in esame, una nuova fattispecie imponibile non prevista dalla legge dello Stato mantenendosi nei limiti delle proprie competenze. La circostanza che alla trascrizione dell'atto consegua l'obbligo di pagare l'imposta ipotecaria non configura alcuna nuova fattispecie imponibile ma costituisce soltanto un effetto legale della vigente normativa tributaria.

Non è fondata, altresì, la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed l), della Costituzione, dell'art. 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 che prevede che la civica amministrazione può disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abitativo al preventivo asservimento, mediante atto trascritto nei registri immobiliari, dei terreni in favore del Comune. Secondo la Corte Costituzionale la censurata disposizione regionale non viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile perché non ha introdotto un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla normazione statale ma, al contrario, si colloca nel quadro di detta legislazione. Valgono, a tale proposito, le stesse considerazioni sopra esposte con riguardo all'art. 2645 del codice civile. I giudici costituzionali fanno poi rilevare che, nel caso di specie, la norma censurata è stata adottata dalla Regione Liguria nell'esercizio della competenza legislativa concorrente relativa al governo del territorio.

Secondo i giudici costituzionali deve parimenti escludersi la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato perché il legislatore regionale non ha introdotto, in relazione al necessario assolvimento dell'imposta ipotecaria conseguente all'ipotesi di trascrizione in esame, una nuova fattispecie imponibile non prevista dalla legge dello Stato mantenendosi nei limiti delle proprie competenze. La circostanza che alla trascrizione dell'atto consegua l'obbligo di pagare l'imposta ipotecaria non configura alcuna nuova fattispecie imponibile ma costituisce soltanto un effetto legale della vigente normativa tributaria.

(a cura di Nicoletta Galluccio)